



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Presidente del Tribunale

- Visti i Decreti Legge n. 9/2020 e n. 11/2020;
- Sentiti i Presidenti delle sezioni civili e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;
 - Rilevato che il Decreto n. 11 dell'8.03.2020, all'art. 1 c. 1, prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*, mentre al comma 2 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"*;
 - Rilevato che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: *"Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute..."*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;
 - ritenuto di dover disporre nell'immediato con riferimento alle attività, processuali e non, da compiersi dal 9 al 22 marzo 2020 nell'ambito dei procedimenti civili;

DISPONE



L'elenco delle eccezioni di cui all'art. 2, comma 2°, lett. g) n. 1) è inderogabile, va interpretato restrittivamente e non potranno essere tenute udienze per procedimenti diversi da quelli elencati.

Sono salvi i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre gravi pregiudizi alle parti. In tal caso la valutazione, nell'ipotesi di causa già pendente, sarà fatta dal giudice istruttore o dal presidente del collegio con provvedimento che dovrà essere specificamente motivato, o di ufficio o su richiesta della parte. Nel caso in cui tale provvedimento venga assunto di ufficio è opportuno emettere un decreto che motivi le ragioni dell'urgenza della trattazione; nel caso di richiesta di parte che pervenga prima dell'udienza fissata, l'accoglimento andrà sempre motivato con decreto.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti.

Appare anche opportuno che nel provvedimento di rinvio di ufficio sia inserito un richiamo alla facoltà della parte di presentare motivata istanza di richiedere la dichiarazione di urgenza motivando specificamente le ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.


Nell'ipotesi in cui la causa debba ancora iniziare la dichiarazione di urgenza sarà fatta in calce alla citazione o al ricorso dal capo dell'ufficio o da un suo delegato.

Il rinvio sarà disposto dal giudice con provvedimento telematico. E' opportuno, almeno tendenzialmente, rinviare le cause in data successiva al 31 maggio, facendo attenzione al proprio calendario di udienze per evitare che subito dopo il periodo di blocco vi siano intasamenti di ruolo.

Quanto alle cause che fanno eccezione, va precisato, per il periodo cuscinetto:

- che le cause di famiglia sono solo quelle relative ad alimenti o ad obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e, quindi, tra tutte, quelle previste dagli artt. 433 e ss. cod.civ., ivi compresa la richiesta di assegno provvisorio di cui all'art. 446 cod. civ.; il richiamo agli "alimenti" consente di escludere tutte le cause in cui è ad oggetto un obbligo di mantenimento e, quindi, le cause in materia di separazione e divorzio, anche in fase di provvedimenti presidenziali, e quelle camerali in materia di famiglia di fatto, ferma restando la valutazione del grave pregiudizio che dovrà essere effettuata anche con riferimento ai procedimenti in tema di affidamento di minori;

- che i procedimenti cautelari sono solo quelli aventi ad oggetti diritti fondamentali della persona, come quelli alla salute, alla libertà, declinata in tutte le sue forme, alla



privacy, etc., con esclusione dei diritti meramente patrimoniali, salva la valutazione del grave pregiudizio;

- che tra i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione etc., potranno essere trattati (evidentemente su istanza di parte) solo quelli in cui viene dedotta una motivata situazione di urgenza incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, per cui l'adozione dei provvedimenti provvisori sarà sempre consentita. Qualora sia nominato amministratore di sostegno un avvocato il giuramento potrà essere effettuato tramite PCT in via telematica. Il giuramento potrà essere effettuato anche mediante collegamento da remoto. In generale, per tutti gli amministratori nominati, potrà essere differita l'udienza di giuramento, con decorrenza immediata degli effetti della nomina;

- che l'esame dell'amministrando, dell'interdicendo etc. sarà possibile solo quando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute, privilegiando sempre l'audizione a mezzo di collegamento remoto;

- che sarà sempre consentita la trattazione dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

- che le istanze prefallimentari e fallimentari, quelle svolte nei concordati preventivi e nelle procedure minori, seppure non espressamente contemplate tra le eccezioni di cui all'art. 2 comma 2°, lett. g) n. 1), potranno, anche a prescindere dall'istanza di parte, essere ritenute dal giudice o dal presidente del collegio procedenti oggetto della dichiarazione di urgenza, qualora emergano con evidenza le ragioni di grave pregiudizio per le parti.

Sono sospesi anche gli esperimenti di vendita da eseguire nell'ambito delle procedure fallimentari o di Concordato Preventivo, tranne l'ipotesi di urgenza determinata dal grave pregiudizio che il ritardo può arrecare ai creditori o ad altre parti interessate ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera g), n. 1 del d.l. 11/2020. In tal caso il curatore, il debitore o il legale rappresentante della società in Concordato Preventivo, o la parte interessata dovrà richiedere la dichiarazione di urgenza al giudice delegato. Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte numerose offerte, telematiche o in busta chiusa cartacea, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c. , essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

In materia concorsuale, comprese le procedure minori, si applicheranno per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con il provvedimento presidenziale emesso in data odierna in materia di esecuzioni.

Si precisa, in particolare per i curatori, che tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 15 giorni (per es. deposito delle relazioni ex art. 33 L. Fall., delle periodiche e non, dei progetti di liquidazione, dei supplementi agli stessi).

Ogni richiesta ai giudici dovrà essere inoltrata per via telematica o telefonica, ossia evitando di accedere al Tribunale: sarà cura del Giudice fissare un eventuale appuntamento.

Si pubblichi il presente provvedimento nel sito del Tribunale e lo si comunichi a cura della segreteria a tutti i magistrati, professionali ed onorari, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, anche per l'inoltro agli iscritti e ai curatori.

A cura della Cancelleria fallimentare copia del presente provvedimento sarà comunicata via mail all'OCC di Villorba, a Edicom, all'IVG e ad ASTE 33 s.r.l.

Treviso, 10 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonello Fabbro

